

Incarichi retribuiti non autorizzati: il dipendente pubblico deve restituire all'Amministrazione le somme percepite

SENTENZA N.226 DEL 28 GIUGNO 2016 DELLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

Dino Della Giustina, *Componente Direzione nazionale Anaa Assomed*

Come è noto l'art. 53, comma 7, del d.lgs. 165 del 2001 stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

In forza di tali disposizioni un'Asl Piemontese, venuta a conoscenza che una dipendente aveva svolto incarichi esterni in mancanza della preventiva autorizzazione, aveva intimato alla stessa dipendente la restituzione di tutte le somme percepite in difetto della citata preventiva autorizzazione.

La dipendente si è opposta alla restituzione delle citate somme richieste dall'Amministrazione ed il Giudice del lavoro, con sentenza passata in giudicato, ha dichiarato che la predetta nulla doveva restituire all'amministrazione pubblica, considerato che l'autorizzazione deve essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente dal soggetto conferente l'incarico (diretto destinatario del descritto obbligo), mentre la possibilità per il lavoratore interessato di richiedere in prima persona la prevista autorizzazione si configura come semplice facoltà e quindi il dipendente ben può restare completamente inerte.

Sulla stessa questione è poi intervenuto il Giudice contabile (Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Piemonte), secondo cui il fatto che il Giudice del lavoro abbia emesso sentenza di non restituzione delle somme percepite dalla dipendente, la sentenza medesima non potrà mai fare stato nei confronti del giudice contabile.

La Corte dei conti, evidenziando la evidente diversità delle due azioni (la prima promossa dall'ASL ha natura restitutoria e basata sugli adempimenti derivanti dallo svolgimento del rapporto di lavoro, la seconda incardinata dalla Procura della Corte dei conti ha natura risarcitoria a fronte del danno erariale per non avere la stessa riversato i compensi comunque incassati), ha affermato che il giudicato civile non può mai fare stato nel processo contabile.

La Corte dei Conti ha quindi rilevato nella fattispecie pienamente provata la violazione di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, nella parte in cui è disposto che il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte debba essere versato a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore. Si deve quindi ritenere che il versamento del compenso da parte del soggetto erogante debba avvenire qualora non lo abbia già corrisposto al prestatore non autorizzato. Qualora, invece, il compenso sia stato già versato a quest'ultimo, come nel caso di specie, ad avviso della Corte dei

conti è corretto che l'amministrazione debba necessariamente rivalersi direttamente ed esclusivamente sul dipendente.